

Cucchi Luigi. Domando se non sia troppo il dire anche: *dal Ministero.*

Presidente. Bisogna dire: *dal ministro dell'interno*, perchè non credo che gli altri ministri vorranno occuparsi di queste questioni.

Cucchi Luigi. Si tratta di pene, che si comminano dall'ufficiale comandante, dall'ispettore, dal questore, ecc., ma il ministro non ha modo di esaminarle, e bisogna che segua in ciò le proposte degli altri. Del resto lasciamo correre.

Presidente. Dunque si dirà *dal ministro dell'interno*, invece che *dal Ministero.*

L'onorevole Mel ha facoltà di parlare.

Mel. Restringerò ai minimi termini la portata del mio emendamento, annuendo così al desiderio e della Commissione e del ministro. Io credo che, data la organizzazione militare di un Corpo al quale si voglia affidare un ramo importante e delicato di un pubblico servizio, sia di suprema necessità la repressione di certi fatti, i quali, trascurati o blandamente trattati, porterebbero addirittura alla indisciplina ed alla dissoluzione del Corpo; e credo pure che questa repressione debba seguire pronta, vigorosa, efficace ed esemplare, quale possono darla la procedura dei tribunali militari con le sue forme spiccie, e il Codice penale militare con le sue severe sanzioni.

Quindi, a mio avviso, fu improvvido, inconsulto e deleterio il sottrarre, come si è fatto con la legge del 21 dicembre 1890, ai tribunali militari la cognizione dei reati di diserzione qualificata per asportazione di armi, ed insubordinazione con minacce e vie di fatto, commessi dai componenti il Corpo delle guardie di città; e quanto mi fu facile allora prevedere che, con questo abbandono delle severe disposizioni della legge del 1865, si sarebbe ottenuto null'altro che un rilasciamento nella disciplina, e che questa anzi sarebbe andata a rotoli, come constata il ministro nella sua relazione, altrettanto, dico, ora va data lode al ministro, il quale, col presente disegno di legge, si propone di ripristinare, assieme alla punizione disciplinare della incorporazione nelle compagnie di disciplina, le disposizioni della legge del 1865, per ciò che riguarda la repressione dei due reati summentovati, che sono appunto quelli i quali più direttamente attentano alla essenza di un Corpo organizzato militarmente.

Però, avrei desiderato che, invece di ripristinare puramente e semplicemente queste disposizioni penali, si fosse stabilita nella penalità comminata a detti due reati, una linea di demarcazione tra la condizione personale del militare propriamente tale e quella della guardia di città. (*Conversazioni.*)

Presidente. Smettano le conversazioni. Così non si può andare avanti. Onorevole Mel, continui.

Mel. Avrei desiderato, dico, che non si trattasse di un ripristino puro e semplice della legge del 1865, per non passare da un sistema di eccessiva mitezza ad uno di eccessivo rigore. Infatti voi potete bensì equiparare, parificare, assimilare, ditelo come meglio vi piace, la guardia di città al militare per ciò che concerne il trattamento penale di alcuni reati; ma non potrete mai scambiare la guardia di città con un militare, non potrete mai identificare la condizione personale dell'uno con la condizione dell'altro, perchè ciò che è parvenza non può essere realtà, ciò che è finzione non può essere sostanza; quindi non potrete mai dire che certe infrazioni degli obblighi e doveri della guardia di città abbiano la stessa gravità delle infrazioni degli obblighi e dei doveri, che ad un militare derivano dal fatto del suo reclutamento, del suo giuramento, dalla sua ferma, dalla istruzione che esso riceve, dai contatti continui che ha coi suoi superiori, ed in generale da quel complesso di rapporti, di gerarchia, di circostanze di servizio, ecc., che costituiscono la vita militare propriamente detta. Quindi io avrei desiderato che, senza venir meno agli scopi ai quali mira l'articolo 28, senza infirmare menomamente la efficacia della prevenzione e della repressione per ciò che riguarda la diserzione e la insubordinazione, le pene stabilite dal Codice penale militare fossero diminuite di un grado riguardo alle guardie, correggendo e temperando così la soverchia crudeltà delle sanzioni minacciate a queste due figure di reato dagli articoli 122-125 e 142 del Codice penale militare. Ma poichè ministro e Commissione non farebbero buon viso a questa parte del mio emendamento, così io l'abbandono, dispensandomi dallo svolgimento delle ragioni che, a mio credere, ne avrebbero consigliata l'accettazione. Mantengo però l'altra parte dell'emendamento, che riguarda il numero primo dell'articolo 28, dove si parla della punizione della diserzione qualificata.